

Bruxelles, 23 aprile 2026
(OR. en)

8527/26
ADD 1

ENT 84
MI 390
POLCOM 155
COREE 1

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 141 annex
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi di conformità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 141 annex.

All.: COM(2026) 141 annex



Bruxelles, 1.4.2026
COM(2026) 141 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

**che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sul
reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità, certificati e marchi
di conformità**

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO CON LA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI VALUTAZIONI DELLA CONFORMITÀ

Natura e ambito di applicazione dell'accordo

1. L'accordo dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire che ciascuna parte accetti, come prova sufficiente della conformità alle leggi applicabili specificate nel pertinente allegato settoriale, i risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte dagli organismi di valutazione della conformità registrati dell'altra parte. Sono compresi tra l'altro i certificati e i marchi di conformità.
2. L'accordo dovrebbe essere pienamente conforme alle regole e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
3. L'accordo dovrebbe prevedere impegni reciproci sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità.

Obiettivi

4. L'obiettivo del negoziato è agevolare gli scambi tra l'UE e la Repubblica di Corea e facilitare l'accesso al mercato consentendo a ciascuna parte di accettare i rapporti di prova, i certificati e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità designati dell'altra parte per settori specifici, così da evitare la duplicazione delle procedure di prova e certificazione.

Contenuto

5. L'accordo dovrebbe imporre alle parti di accettare gli attestati di conformità, compresi i rapporti di prova, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità, così come richiesti dalla legislazione e dai regolamenti specificati negli allegati settoriali dell'accordo e sulla base del fatto che tali attestati sono rilasciati da organismi di valutazione della conformità designati nei territori dell'altra parte.
6. L'accordo dovrebbe prevedere un ambito di applicazione settoriale e territoriale, specificando i prodotti e i settori contemplati e l'intero territorio di ciascuna parte per garantire la libera circolazione dei prodotti certificati.
7. Ciascun allegato settoriale dell'accordo dovrebbe riportare tra l'altro gli elementi seguenti:
 - un'indicazione dell'ambito di applicazione e dei prodotti contemplati;
 - i requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi relativi alle procedure di valutazione della conformità;
 - un elenco degli organismi di valutazione della conformità designati;
 - le autorità designatrici;
 - una serie di procedure per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
8. L'accordo dovrebbe imporre alle parti di provvedere affinché i rispettivi organismi di valutazione della conformità designati siano disponibili alla verifica della loro

competenza tecnica e conformità, riconoscendo nel contempo all'altra parte il diritto di contestare tali organismi solo in circostanze eccezionali.

9. L'accordo dovrebbe contenere una clausola in base alla quale gli accordi sul reciproco riconoscimento (ARR) con paesi terzi non comportano per le parti l'obbligo di accettare le valutazioni della conformità di tali paesi terzi, a meno che non sia concluso un accordo formale.
10. Le parti dovrebbero istituire un comitato misto per la modifica degli allegati, la risoluzione delle controversie, la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità e l'ampliamento dei prodotti contemplati.
11. L'accordo può imporre alle parti di scambiarsi informazioni, tra l'altro, sugli elementi seguenti:
 - l'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative specificate negli allegati settoriali;
 - le modifiche legislative, regolamentari e amministrative previste dalle parti, in linea con gli obblighi di notifica dei membri dell'OMC a norma dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;
 - la sospensione della designazione di un organismo di valutazione della conformità o la revoca di tale sospensione;
 - le procedure utilizzate per accertarsi che gli organismi di valutazione della conformità designati dalle parti si conformino agli obblighi legislativi, regolamentari e amministrativi indicati negli allegati settoriali e posseggano i requisiti di competenza specificati nell'allegato.
12. L'accordo dovrebbe, se del caso, indicare la sua correlazione con l'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud.
13. L'accordo dovrebbe contenere una clausola che precisi che non deve essere interpretato nel senso di comportare la reciproca accettazione delle norme o dei regolamenti tecnici delle parti.

Disposizioni finali

14. L'accordo dovrebbe prevedere disposizioni sulla denuncia dello stesso e sulla sospensione degli obblighi da esso previsti.
15. L'accordo dovrebbe fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE e comprendere una clausola linguistica a tale scopo.